



Bruxelles, 11.3.2015  
COM(2015) 121 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale**

**ALLEGATO**  
**della proposta di**  
**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale**

**ALLEGATO I**

Il seguente allegato II è aggiunto al regolamento (UE) n. 1236/2010:

**"ALLEGATO II**

**Orientamenti generali per la gestione del rischio in relazione al controllo da parte dello Stato di approdo**

Per gestione del rischio si intende l'identificazione sistematica dei rischi e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare il verificarsi di tali rischi. Ciò comprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, l'analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l'adozione di misure nonché il regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati.

Sulla base della propria valutazione del rischio ciascuno Stato membro di approdo definisce la sua strategia di gestione del rischio per agevolare il rispetto del presente regolamento. Tale strategia dovrebbe implicare l'identificazione, la descrizione e l'assegnazione di strumenti di controllo e mezzi d'ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché il raggiungimento di parametri di riferimento.

Sono previsti criteri di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica al fine di realizzare in tempo utile analisi del rischio e valutazioni generali delle pertinenti informazioni in materia di controllo e di ispezione.

In funzione del livello di rischio attribuito vengono sottoposti a controlli e ispezioni singoli pescherecci, gruppi di pescherecci, operatori e/o attività di pesca, in relazione a specie diverse e a diverse parti della zona della convenzione, utilizzando tra l'altro le seguenti ipotesi generali di criteri per l'individuazione dei livelli di rischio con riguardo al controllo, da parte dello Stato membro di approdo, degli sbarchi e dei trasbordi in porto:

- (a) catture effettuate da una nave di una parte non contraente;
- (b) catture congelate;
- (c) catture di grande volume;
- (d) catture precedentemente trasbordate in mare;
- (e) catture effettuate al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti, vale a dire nella zona di regolamentazione;

- (f) catture effettuate sia all'interno che all'esterno della zona della convenzione;
- (g) catture di specie a elevato valore;
- (h) catture provenienti da risorse alieutiche per le quali le possibilità di pesca sono particolarmente limitate;
- (i) numero di ispezioni condotte in precedenza e numero di infrazioni rilevate per peschereccio e/o operatore."